

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA BACHECA SINDACALE ON LINE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La legge 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) stabilisce, all'art.25, che "le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affissione, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all' interno dell' unità produttiva, di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

2. L'art. 3 del CCNQ dd. 07.08.1998 inerente le modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi e delle altre prerogative sindacali, disciplina, tra l'altro, le attività sindacali e l'esercizio del diritto di affissione, prevedendo l'obbligo, in capo alle Amministrazioni, di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale spazi specifici per consentire alle OO.SS. firmatarie dei CCNL vigenti ed alla RSU di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando anche sistemi di informatica, qualora disponibili;

3. Il Comune dispone di un proprio sito Internet con dominio www.comune.manziana.rm.it

Il portale aziendale è utilizzato quale strumento di pubblicazione delle informazioni istituzionali, volto ad attuare una totale trasparenza dell'attività amministrativa nonché una migliore comunicazione tra il Comune ed il cittadino e tra i dipendenti dell'Azienda, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, del trattamento dei dati personali e del diritto alla privacy.

4. La gestione del sito dell'Ente è affidata al Servizio di staff, nel quale è stato individuato il soggetto, di seguito denominato Gestore, che assume il ruolo di Responsabile della redazione del sito web istituzionale e di Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito.

5. Il Comune di Manziana considera strategica l'esigenza di contribuire ad una progressiva evoluzione nella metodologia delle informazioni, delle comunicazioni e nel rapporto tra le Organizzazioni Sindacali ed il personale, al fine di una maggiore capillarità nella diffusione delle informazioni in ordine all'attività sindacale. In tal senso, la messa a disposizione, da parte dell'Ente, di una bacheca sindacale elettronica nel sito web aziendale rappresenta l'istituto evolutivo delle prerogative sindacali, fornendo un ulteriore strumento per l'esercizio del diritto di affissione

6. Il presente regolamento disciplina quindi le regole di utilizzo della "Bacheca Sindacale", inserita nell'ambito del portale istituzionale, quale ulteriore strumento mediante il quale l'Ente incrementa la concezione della comunicazione interna, della trasparenza delle procedure, della condivisione della conoscenza, dell'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Articolo 2 (Campo d'applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le rappresentanze costituite a norma dell'art.19 della legge 20/5/1970 n.300, cioè firmatarie di contratti collettivi del lavoro applicati nel Comune e, nello specifico, alle sigle sindacali che aderiranno espressamente allo strumento informatico della Bacheca Sindacale.

2. La Bacheca Sindacale viene concepita come uno spazio, identificato da una apposita icona presente nella home page del sito, messo a disposizione delle sigle sindacali firmatarie del CCNL e

della RSU, dalla quale sarà possibile accedere agli spazi a disposizione delle singole OO.SS. e della RSU, individualmente identificati con la sigla di ciascuna di esse, per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso le sedi aziendali.

3. Le diverse OO.SS., al fine di implementare la bacheca virtuale, devono indicare al Gestore del sito il nominativo di un Referente per la Pubblicazione. Ogni referente indicato potrà inviare le informazioni da pubblicare, aggiornare o integrare al Gestore, che provvederà alla pubblicazione.

4. Le OO.SS. possono utilizzare lo spazio web per “l’affissione” di pubblicazioni e comunicati inerenti esclusivamente materie relative alle attività istituzionali, di interesse sindacale e di lavoro, nel rispetto della vigente normativa. Non è consentito l’uso per fini personali.

5. I testi inseriti verranno pubblicati e mantenuti nel sito per un periodo massimo di 60 gg. e trascorso detto termine verranno cancellati di iniziativa, salvo diversa specifica richiesta.

Articolo 3 (Responsabilità) 1. I referenti indicati per l’implementazione della Bachecca Sindacale sono direttamente responsabili dei contenuti inseriti nella Bachecca sindacale e delle eventuali infrazioni alle norme vigenti, in particolare di eventuali comportamenti contrari a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dal presente Regolamento.

2. Il Gestore del sito, quale responsabile generale dei contenuti del sito, esaminati nel merito i contenuti di testi, allegati, files o immagini dei quali viene richiesta la pubblicazione, potrà segnalare eventuali anomalie o imperfezioni alle singole sigle sindacali e, in caso di necessità, negare la pubblicazione delle informazioni ritenute non conformi a quanto previsto dal regolamento, qualora ritenga vengano meno i requisiti istituzionali o per comportamenti non idonei al corretto utilizzo della Bachecca in argomento, quale forma di autotutela volta a contrastare l’uso illegittimo degli spazi.